



COMUNE DI COLCERESA (VI)



COMUNE DI PIANEZZE (VI)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO INTERCOMUNALE "COLCERESA"

Approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale di Colceresa n. 56 del 21.12.2022 e
deliberazione del Consiglio Comunale di Pianezze n. 41 del 28.12.2022

Art. 1 - Istituzione

1. Nel Comune di Colceresa (VI) è istituito il servizio di asilo nido intercomunale, in convenzione con il Comune di Pianezze, quale servizio di interesse pubblico, in conformità con la L.R. N. 32/1990.
2. La sede operativa dell'asilo nido è fissata nel fabbricato di proprietà del Comune di Colceresa, ubicato in Vicolo del Maso 9 - Colceresa (VI).

Art. 2 - Finalità

1. L'asilo nido è un servizio sociale e formativo di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e diretto a promuovere e sostenere l'attività educativo-assistenziale, onde realizzare il pieno sviluppo psico-fisico-relazionale dei bambini sino a tre anni d'età e ad assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale, secondo i principi della L.R. n. 32/1990.
2. L'asilo nido interagisce con la famiglia e promuove, anche in collaborazione con i servizi materno-infantile e dell'età evolutiva dell'Azienda U.L.S.S, la corretta informazione sulle metodiche e sulle ricerche in campo sanitario, sociale e relazionale riguardante il bambino.

Art. 3 - Indirizzi fondamentali

1. Nel rispetto del primario dovere e diritto della famiglia di educare i propri figli, la linea pedagogica di riferimento pone al centro il bambino ed i suoi bisogni in modo attento ed affidabile.
2. L'attività del servizio di asilo nido si svolge all'interno di un progetto educativo funzionale allo sviluppo psicologico di ciascun bambino, contenente gli elementi della programmazione educativa generale.
3. Il progetto educativo generale definisce le coordinate di indirizzo ed ha caratteristiche di flessibilità, al fine di garantire una sempre maggior rispondenza alle esigenze dei bambini e delle famiglie e va attuato in un'ottica di continuità con le istituzioni prescolari del territorio, prevedendo incontri e forme di collaborazione con le stesse.
4. Ogni anno il rappresentante del personale dell'asilo nido con funzione di coordinamento alla prima riunione del Comitato di Gestione presenta il progetto educativo e relazionale rispetto all'andamento generale del Servizio. Il progetto educativo dovrà poi essere adeguatamente pubblicizzato e portato a conoscenza delle famiglie.
5. La programmazione educativa, definendo i tempi, le modalità, gli strumenti, la documentazione e la verifica dell'attività attua le finalità del progetto educativo. La programmazione educativa è sviluppata da ciascun educatore nella specificità delle sue competenze.
6. L'asilo nido, inoltre, offre una serie di esperienze in spazi adeguatamente attrezzati e a misura di bambino, dove i bambini attraverso momenti di gioco sono stimolati ad esprimere le proprie potenzialità, a comunicare con i coetanei e gli adulti, ad esplorare l'ambiente, sulla base di un modello organizzativo condiviso con le famiglie ed attuato collegialmente sulle figure professionali presenti all'interno dello stesso.
7. I momenti di attività educativa e di gioco si alternano alle attività di cura dei bambini: i pasti, il riposo, il cambio ecc. che rivestono un importante valore educativo ed avviano gradualmente i bambini all'autonomia.

Art. 4 - Gestione

1. La gestione del servizio può avvenire in economia oppure tramite affidamento ad un soggetto esterno, ai sensi della vigente normativa sui contratti pubblici. Il soggetto gestore esterno dovrà

essere in possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei nidi d'infanzia e risponderà alle Amministrazioni Comunali convenzionate in merito all'operato, all'efficienza e alla qualità del servizio. I comuni eserciteranno, inoltre la funzione di valutazione e controllo del servizio. A tal fine viene prevista la figura di Referente dell'Amministrazione concedente con funzioni di controllo.

Art. 5 - Organi di gestione e di partecipazione

1. La partecipazione alla programmazione dell'attività dell'asilo nido è assicurata mediante la costituzione dei seguenti organi:
 - il Comitato di Gestione
 - l'Assemblea dei Genitori.

Art. 6 - Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione dell'asilo nido, costituito ai sensi del Capo V, art. 12 della Legge Regionale n. 32/1990 e successive modifiche e integrazioni è nominato dal Sindaco del Comune di Colceresa ad inizio mandato.
2. Il Comitato di Gestione è così composto:
 - a) n. 3 rappresentanti dell'Amministrazione del Comune di Colceresa, nominati dal Consiglio Comunale di cui n. 1 designato dalle minoranze;
 - b) n. 3 rappresentanti dell'Amministrazione del Comune di Pianezze, nominati dal Consiglio Comunale di cui n. 1 designato dalle minoranze;
 - c) n. 3 rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, designati dall'assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall'assemblea dei genitori dei bambini in lista di attesa, ove esista;
 - d) n. 1 rappresentante del personale dell'asilo nido con funzioni educative e di coordinamento;
 - e) n. 1 rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio, indicato dalle stesse.
3. Il Comitato di Gestione dura in carica fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco. Esso rimane comunque in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato di Gestione, comunque per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del suddetto termine (art. 3, comma 1 del D. L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 1994, n. 444).
4. Il Comitato di Gestione elegge nel suo seno il Presidente, fra i rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, con esclusione dell'eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa e, (con funzione vicaria) il Vicepresidente. La prima seduta è convocata dal Sindaco di Colceresa.
5. I componenti dichiarati decaduti, poiché non rivestono più la carica che ha dato loro diritto all'elezione, o che si dimettono, vengono tempestivamente sostituiti, secondo le modalità di elezione di cui al comma 2 e con successivo atto formale del Sindaco. Essi rimarranno in carica fino alla fine del mandato o fino al momento della loro formale sostituzione.
6. I rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti rimangono in carica fino al termine della frequenza dei loro figli. Tuttavia, nel caso in cui un rappresentante dei genitori venga eletto Presidente, questi non decade quando il figlio cessa di usufruire del servizio, ma resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
7. I componenti che senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, non partecipano alle riunioni del Comitato saranno dichiarati decaduti dall'incarico.
8. Alle riunioni del Comitato partecipano, a titolo consultivo, il Sindaco di Colceresa o un suo delegato e, su richiesta del Comitato stesso eventuali consulenti esterni.

Art. 7 - Compiti del Comitato di Gestione

Al Comitato di Gestione sono affidati i seguenti compiti:

1. il controllo sull'adempimento delle attività previste in convenzione per l'affidatario del servizio;
2. elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali e organizzativi e vigilanza sulla loro attuazione;
3. promozione dell'attività di informazione rivolte alle famiglie, anche mediante l'indizione di incontri e, alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio - educativo e formativo del bambino, nonché quelle di interesse dell'asilo nido;
4. presa d'atto della graduatoria di ammissione al nido, stilata dall'ente a cui è affidata la gestione del servizio di asilo nido, in conformità ai criteri stabiliti dal presente Regolamento;
5. esame delle osservazioni, dei suggerimenti e dei reclami che siano inerenti al funzionamento dell'asilo nido;
6. promozione, in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione, del collegamento con le altre strutture educative e con le scuole dell'infanzia;
7. collaborazione nell'elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi e vigilanza sulla loro attuazione anche in relazione agli impegni assunti dall'affidatario del servizio;
8. partecipazione all'elaborazione dei piani di sviluppo dei comuni convenzionati relativi ai servizi all'infanzia;
9. formulazione di proposte alle Amministrazioni comunali, relative alla modalità di svolgimento del Servizio.

Art. 8 - Riunioni del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, che fissa l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o un terzo dei componenti il Comitato ne faccia richiesta scritta: in tal caso il Presidente è tenuto a convocare il Comitato entro 10 giorni successivi dal ricevimento della stessa.
2. Il potere sostitutivo è attribuito al Sindaco di Colceresa o suo delegato.
3. Delle riunioni deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; copia del medesimo deve essere trasmessa ai Comuni convenzionati entro 10 giorni dalla data della riunione e affisso all'albo dell'asilo nido per la durata di 8 giorni. Le funzioni di Segretario del Comitato di Gestione sono svolte da persona nominata in forma scritta dal Presidente anche tra i non facenti parte del suddetto comitato.
4. Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Tutti i componenti del Comitato di Gestione sono tenuti alla riservatezza circa gli atti e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro funzione, ciò ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

Art. 9 - Assemblea dei genitori

1. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria, almeno un volta all'anno, su convocazione del Presidente del Comitato di Gestione o del Coordinatore dell'asilo nido, se espressamente delegato da parte del Presidente, mediante avvisi indicanti il luogo e la data della riunione, nonché gli elenchi degli argomenti da trattare.
2. L'assemblea è competente a:
 - eleggere i propri rappresentanti in seno al Comitato di gestione;
 - discutere gli indirizzi pedagogici e organizzativi dell'asilo nido.

3. La convocazione dell'assemblea verrà partecipata agli aventi diritto a mezzo di inviti individuali indicanti il luogo e la data della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno dieci giorni.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta in prima convocazione, mentre in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è sufficiente la presenza di un quinto degli aventi diritto al voto. Tale circostanza deve essere scritta negli avvisi di convocazione.
5. L'assemblea è convocata in seduta straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei genitori degli iscritti al nido o su iniziativa del Sindaco.
6. Ha diritto ad un voto il nucleo familiare di ciascun bambino che usufruisca del servizio dell'asilo nido.
7. Delle riunioni deve essere redatto relativo verbale, sottoscritto dal Presidente del Comitato di Gestione: copia del medesimo verbale deve essere trasmessa ai Comuni convenzionati entro 10 giorni dalla data delle riunioni e affisso all'albo dell'asilo nido per la durata di 8 giorni.

Art. 10 - Calendario e orario di funzionamento

1. Il servizio di asilo nido funziona di norma nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì compreso con riferimento, per quanto riguarda le festività e le sospensioni, alla normativa contrattuale e al calendario di cui al seguente paragrafo. L'apertura dell'asilo nido è prevista per i primi giorni del mese di settembre, mentre la chiusura avviene, di norma, alla fine del mese di luglio.
2. Ogni anno l'affidatario del servizio predisporrà e presenterà il calendario relativo alle giornate di apertura e chiusura del servizio.
3. L'orario di avvio del servizio nella giornata è, di norma, dalle 7,30 alle 16,30 e con possibilità di prolungamento di orario fino alle ore 18,00, in base al numero di richieste.
4. Per gli utenti che ne facciano richiesta è prevista la possibilità di fruire del servizio a tempo parziale tutti i giorni (part-time orizzontale), tuttavia le domande saranno accolte in via sussidiaria rispetto a quelle a tempo pieno e sempre nel rispetto degli indirizzi psico-pedagogici, del Progetto educativo e della composizione delle sezioni.
5. L'ingresso e l'uscita dei bambini saranno organizzate in fasce ed orari concordati dall'affidatario del servizio con i rispettivi genitori.
6. I bambini che non vengono ritirati dall'asilo nido direttamente dai genitori possono essere consegnati ad altre persone maggiorenni solo se espressamente designate dai genitori con apposita delega da consegnare al personale educatore dell'asilo nido da parte dei genitori.
7. I genitori sono tenuti, in caso di problemi di salute segnalati dal personale educatore, a ritirare il bambino dall'asilo nido prima dell'orario stabilito per l'uscita. La riconsegna degli stessi deve essere effettuata ai familiari od altre persone all'uopo incaricate previa comunicazione da parte di uno dei genitori.

Art. 11 - Sezioni

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge Regionale n. 32/1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino, come segue:
 - a) dai 3 ai 12 mesi (sezione lattanti);
 - b) dai 13 ai 24 mesi (sezione semidivezzi);
 - c) dai 25 ai 36 mesi (sezione divezzi).
2. Ogni sezione dell'asilo nido deve avere il numero di educatrici previste dalla normativa regionale. Ogni educatrice deve avere il proprio gruppo del quale è direttamente responsabile con il rapporto numerico di bambini fissato dalle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali. Si potranno avere

deroghe agli standard di cui sopra in presenza di bambini portatori di handicap, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale.

Art. 12 - Disponibilità di Posti e Ammissioni

1. La disponibilità di posti è stabilita in n. 44 bambini, in base alla capienza massima autorizzata dalla Regione Veneto di cui:
n. 32 posti riservati per i minori residenti nel Comune di Colceresa
n. 12 posti riservati per i minori residenti nel Comune di Pianezze;
2. In ogni caso, al momento della formulazione delle graduatorie di cui all'art. 14 le domande dei minori residenti nei due Comuni hanno la priorità rispetto a quelle dei non residenti, prescindendo dalla proporzione dei posti riservati.
3. Qualora aziende private intendano contribuire economicamente alla gestione del servizio potrà essere loro riservata una quota del 20 % delle ammissioni. Tale quota potrà variare a seconda del numero di iscrizioni, dell'organizzazione annuale delle sezioni e dell'ammontare del contributo.
4. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio si prevede, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni superiori ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%, come previsto dal comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 32/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
5. All'asilo nido sono ammessi i bambini la cui età dovrà essere compresa fra i tre mesi compiuti ed i tre anni non compiuti. I bambini che una volta iscritti compiono i tre anni di età durante l'anno educativo, hanno la possibilità di frequentare fino al termine dell'anno stesso.
6. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all'asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell'asilo fino all'inserimento nella scuola dell'infanzia (art. 8 L.R. 32/1990).
7. I bambini ammessi devono essere esenti da malattie infettive e contagiose diffusibili e devono essere in regola con la normativa vigente in materia di vaccinazioni, pena l'annullamento dell'ammissione al servizio e la sospensione della frequenza stessa. Per il rientro al nido del bambino dopo la malattia, le famiglie sono tenute a consegnare l'apposita "autodichiarazione di buona salute", nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
8. I bambini portatori di handicap, su richiesta dei genitori, certificata dall'A.U.L.S.S., possono permanere in asilo nido anche dopo il compimento del terzo anno di età.
9. Diritto di precedenza all'ammissione dovrà comunque essere accordato alle domande corredate di certificazione degli organi tecnici dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, attestante la situazione socio-sanitaria del bambino o della sua famiglia, tali da far ritenere opportuno l'inserimento del bambino all'asilo nido per promuoverne un adeguato e armonico sviluppo.
10. Tutti i bambini già frequentanti vengono automaticamente ammessi all'anno scolastico successivo, previo rinnovo dell'iscrizione da parte dei genitori e salvo diverse comunicazioni da parte degli stessi, da presentare entro il mese di gennaio.

Art. 13 - Bambini con disabilità

1. Per l'ammissione all'asilo nido di bambini con disabilità certificata l'Amministrazione Comunale garantisce, se necessario, ed in relazione ai singoli casi, la diminuzione del numero di bambini nel gruppo o la richiesta all'A.U.L.S.S. di assistenti di sostegno o personale educatore di sostegno, secondo le disposizioni vigenti ed in particolare della Legge 05.02.1992, n. 104.
2. L'A.U.L.S.S. stessa viene interessata affinché provveda alle esigenze di tali bambini per gli interventi dell'equipe socio - sanitaria di base e, per i casi che lo richiedano, anche per gli interventi di specialisti terapeutici e riabilitativi. L'eventuale riduzione del numero di bambini da accogliere per sezione, è stabilito dalla Giunta Comunale d'intesa con il Gestore, in base alle singole situazioni.

Art. 14 - Presentazioni domande e Graduatoria

1. Per richiedere l'ammissione al servizio per l'anno educativo successivo è necessario presentare domanda di pre-iscrizione presso la Segreteria della struttura, secondo le modalità indicate nei siti istituzionali del Comune di Colceresa e Pianezze, nella sede dell'asilo e negli avvisi al pubblico, di norma entro il 30.01 dell'anno educativo precedente a quello di iscrizione.
2. Per "graduatoria di ammissione" si intende l'elenco dei bambini nuovi iscritti, per l'anno educativo successivo ed è predisposta entro il 15.02 di ogni anno dall'ente gestore sulla base dei criteri e dei punteggi da assegnare, stabiliti dalla Giunta Comunale del Comune di Colceresa, sentito il Comune di Pianezze, e della documentazione presentata in fase di pre-iscrizione. Le graduatorie formulate saranno due:
 - a) una per i bambini residenti nei Comuni di Colceresa e Pianezze
 - b) una per i bambini residenti in altri comuni.
3. Al termine dell'istruttoria l'ente gestore provvederà a redigere le graduatorie finali, le quali saranno approvate dal Responsabile dell'Area Demografica e Amministrativa del Comune di Colceresa, con presa d'atto da parte del Comitato di Gestione.
4. La posizione provvisoria nelle graduatorie sarà comunicata anche direttamente ai genitori interessati e pubblicata sul sito dei Comuni di Colceresa e Pianezze e dell'asilo nido.
5. Entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie gli interessati possono presentare al Comune di Colceresa opposizione scritta e motivata su cui si deciderà entro i 7 giorni successivi. Le graduatorie diventano così definitive dall'8° giorno successivo alla pubblicazione o, in caso di opposizione, dal 15° giorno.
6. Dalle graduatorie formulate definitivamente vengono ammessi al servizio un numero di bambini uguale alla capacità ricettiva della struttura, prima scorrendo la graduatoria dei minori residenti e, solo una volta che questa sarà esaurita, scorrendo la graduatoria dei minori non residenti.
7. Ogni volta che sarà possibile effettuare un nuovo inserimento, tenute presenti le esigenze di adattamento dei bambini, della famiglia e di funzionalità del servizio, lo stesso verrà effettuato in relazione alla disponibilità di posti, tenuto conto e nel rispetto di ciascuna "graduatoria di ammissione".
8. I richiedenti dovranno dare comunicazione scritta, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento del relativo avviso di ammissione, dell'accettazione all'ammissione al servizio, per provvedere poi a finalizzare l'iscrizione.
9. In caso di mancata comunicazione entro detto termine i richiedenti si considerano rinunciatari e saranno depennati dalla graduatoria.

Art. 15 - Dimissioni e ritiri

1. La frequenza all'asilo nido deve avere carattere di continuità.
2. Le famiglie sono tenute ad avvisare quanto prima ed entro le ore 9:00 eventuali assenze.
3. Le comunicazioni relative ai ritiri devono essere inoltrate in forma scritta o personalmente o tramite e-mail all'asilo nido entro il giorno 5 del mese precedente al ritiro.
4. I ritiri nel corso dell'anno devono avere decorrenza dal 1° giorno del mese oppure dal 15 del mese. Qualora tale prassi non venga rispettata, la famiglia sarà tenuta al pagamento di una quota pari al 75% della retta.
5. Nel caso il ritiro avvenga con decorrenza dal 15 del mese, dovrà comunque essere versata metà della quota mensile.
6. Si fa luogo a dimissioni d'ufficio del bambino nei seguenti casi:
 - frequenti, grave e reiterate trasgressioni da parte della famiglia alle norme regolamentari, legislative o agli atti adottati dall'Amministrazione Comunale;

- morosità trascorso il 60° giorno dal mancato pagamento della retta stabilita; nel mentre saranno comunque adottati tutti gli opportuni provvedimenti per il recupero delle mensilità non pagate.

Art. 16 - Rette di frequenza

1. L'ammissione dei bambini all'asilo nido, comporta il pagamento della retta da parte delle famiglie che usufruiscono del servizio, retta che in nessun caso deve superare il costo del servizio, dedotto l'eventuale contributo da parte della Regione.
2. Le rette di frequenza a carico delle famiglie sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale di Colceresa, su proposta del gestore del servizio, all'esito della procedura di affidamento del servizio di asilo nido, d'intesa con il Comune di Pianezze.
3. La riscossione delle rette avviene da parte dell'ente gestore del Servizio di asilo nido, secondo le modalità che saranno indicate al momento dell'iscrizione.
4. La Giunta Comunale con apposito provvedimento, sentito il Comune di Pianezze, può altresì stabilire delle rette di frequenza differenziate per i minori non residenti nei Comuni di Colceresa e Pianezze che accedano al servizio.

Art. 17 - Agevolazioni tariffarie

1. In casi eccezionali e/o di comprovate situazioni di disagio economico della famiglia possono essere richieste agevolazioni tariffarie.
2. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e successivi del D.P.R. 445/2000 così come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e nel rispetto del Regolamento sulla Privacy UE 2016/679 (GDPR).

Art. 18 - Personale

1. Il rapporto di lavoro, le mansioni e le funzioni del personale addetto agli asili nido, sono regolati dai contratti nazionali di categoria e relativi accordi integrativi nonché dalla normativa vigente in materia. Tutto il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla L.R. 32/1990 e successive modifiche e integrazioni. Al personale deve essere assicurato idoneo aggiornamento professionale
2. Al personale educativo competono le seguenti attribuzioni:
 - a) provvedere all'attenta e continua vigilanza igienico sanitaria dei bambini e dell'ambiente e tendere al soddisfacimento dei loro bisogni avvalendosi delle tecniche più avanzate della pedagogia;
 - b) ricercare e realizzare metodi di lavoro e contenuti educativi in grado di assicurare la migliore crescita e maturazione del bambino;
 - c) attuare un dialogo continuo con le famiglie dei bambini;
 - d) preparare gli alimenti per i lattanti;
 - e) collaborare con il personale ausiliario, specie nei momenti di emergenza.
3. Al personale ausiliario competono le seguenti attribuzioni:
 - a) curare la pulizia degli ambienti, degli strumenti e degli altri oggetti dell'asilo nido;
 - b) collaborare con il personale addetto all'assistenza nei momenti di emergenza;
 - c) per la cuoca in particolare: preparare i pasti ad eccezione di quello dei lattanti in base alle tabelle dietetiche predisposte dal medico pediatra, nonché provvedere, dopo l'avvallo della coordinatrice, all'ordinazione ed alla presa in consegna dei viveri provvedendo al loro controllo qualitativo ed alla corretta conservazione;
 - d) curare l'ordine e l'igiene delle attrezzature di cucina, delle stoviglie e delle posate.

Art. 19 - Coordinatore e Referente dell'Amministrazione

1. Nell'ipotesi di gestione affidata direttamente ad un soggetto esterno la direzione ed il coordinamento sarà assicurato da un operatore del soggetto stesso.
2. Il coordinatore del servizio svolge le seguenti funzioni:
 - a) gestisce le domande di pre-iscrizione e iscrizione al servizio, cura l'istruttoria delle domande di ammissione, gli inserimenti e le dimissioni dei bambini, la redazione e gestione delle graduatorie sulla base dei criteri approvati dalla Giunta comunale del Comune di Colceresa;
 - b) introita le rette di frequenza;
 - c) informa il Comitato di Gestione sull'andamento dell'asilo nido e su eventuali problematiche che possono sorgere; inoltre, attua disposizioni e direttive del Comitato stesso;
 - d) coordina le attività ed il lavoro all'interno dell'asilo nido;
 - e) promuove incontri con il personale, al fine di realizzare un confronto costruttivo nella reciproca esperienza e per determinare una maggiore funzionalità del servizio;
 - f) compila giornalmente l'apposito registro dei bambini e del personale;
 - g) redige, in accordo con le colleghe educatrici, l'orario e l'alternarsi dei turni di servizio del personale, con particolare riguardo alle esigenze dei bambini ed al loro numero;
 - h) vigila sullo stato di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture.
3. Il Referente dell'Amministrazione concedente è la figura incaricata del controllo del Servizio e del coordinamento tra il gestore e l'Amministrazione Comunale. Di norma tale figura coincide con il Responsabile dell'Area Demografica e Amministrativa del Comune di Colceresa.
4. Le funzioni di controllo da parte del Referente dell'amministrazione verranno esercitate attraverso incontri e verifiche rispetto a:
 - a) l'organizzazione interna del servizio;
 - b) la formulazione delle graduatorie;
 - b) la qualità della proposta educativa e la continuità didattica;
 - c) le attività rivolte all'utenza;
 - d) la manutenzione della struttura.

Art. 20 - Vigilanza igienico sanitaria

1. La tutela della salute collettiva e in particolare la sorveglianza sanitaria e la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità sono competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS di appartenenza e da questo assicurate.
2. Per garantire una efficace vigilanza igienico-sanitaria al fine di salvaguardare la salute della comunità, l'asilo nido provvede a porre in essere tutte le azioni necessarie nel pieno rispetto delle specifiche disposizioni e delle linee di indirizzo previste dalla Regione Veneto.
3. L'asilo nido non ha compiti curativi, pertanto il bambino può frequentare il nido solo quando non è ammalato, a tutela dello stesso e per il rispetto del benessere degli altri bambini. Qualora il bambino presenti sintomi di malessere generalizzato e di non chiara origine, il personale si riserva di convocare la famiglia per l'allontanamento del bambino. Nel caso il bambino fosse allontanato, dopo avviso del personale educativo, la famiglia è tenuta a riprenderlo nel più breve tempo possibile, per questo e per ogni motivo di necessità i genitori devono lasciare alle educatrici del nido dei corretti recapiti telefonici sicuramente e costantemente raggiungibili.
4. Il personale non è autorizzato a somministrare farmaci di alcun genere, fatta salva la possibilità, per casi certificati di particolare gravità (es. terapia salvavita) nel rispetto delle norme e regolamenti sanitari vigenti.
5. Il nido è dotato di una cucina interna e di personale qualificato che si occupa della preparazione di tutti i pasti (colazione, pranzo, merenda) applicando il metodo di autocontrollo HACCP, ai sensi del D.Lgs. n. 155 del 26.5.1997. In caso di necessità può essere utilizzato un centro di cottura alternativo. E' obbligo in tale caso informare il Referente dell'amministrazione concedente.

6. I menù dei lattanti e dei divezzi devono essere sottoposti al vaglio della competente ULSS di riferimento. Il menù lattanti viene implementato dalle disposizioni del medico pediatra di riferimento del bambino a cui il personale del nido deve attenersi scrupolosamente. L'ausiliario addetto alla preparazione dei pasti ha l'obbligo di attenersi ai menù vidimati e alle disposizioni del medico pediatra di riferimento e il personale educativo prima di somministrare il pasto o la pappa deve verificarne l'idoneità. Inoltre, è prevista la predisposizione di diete speciali per gli utenti con certificate problematiche di ordine sanitario, nonché per quanto concerne lo svezzamento, e potranno essere apportate innovazioni e modifiche ai menù e/o tabelle dietetiche nel corso dell'anno scolastico in virtù di quanto previsto dalle LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALE PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA del Ministero della Salute periodicamente aggiornate.

Art. 21 - Forme di consultazione degli enti convenzionati

1. Il Comitato di gestione entro 10 giorni dall'adozione del presente Regolamento trasmetterà al Sindaco del Comune di Colceresa gli atti assunti in base alle norme che precedono.
2. Spetta al Comune di Colceresa l'obbligo di riunire almeno una volta all'anno i Comuni interessati alla convenzione per relazionare sull'attività svolta e sulle decisioni in merito al servizio.
3. Il Comune di Pianezze può chiedere la convocazione di altre riunioni oltre la suddetta e il Comune di Colceresa provvederà entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 22 - Utilizzazione degli spazi

1. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido, compatibilmente con le esigenze degli utenti, è estesa alla popolazione infantile esterna richiamando l'art. 11 della Legge Regionale 32/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La struttura potrà essere utilizzata per l'organizzazione di corsi/laboratori e/o eventi rivolti anche ai genitori dei bambini non utenti, al di fuori degli orari del servizio.

Art. 23 - Abrogazioni, aggiornamento automatico e norme di rinvio

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e sensibili si rimanda al Regolamento UE 2016/679. Le modifiche alla disciplina recata dal presente Regolamento, contenute in atti legislativi o in direttive a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sono automaticamente recepite dal presente Regolamento, con la conseguente disapplicazione delle norme dello stesso in contrasto con la disciplina sopravvenuta.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni amministrative e le circolari esplicative.
3. L'applicazione di quanto disposto dalla legge citata avviene altresì a tutti quegli enti che entrano in collaborazione con il Comune nella gestione e/o sostegno all'azione svolta dall'asilo nido.

Art. 24 - Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.